

FACSIMILE STATUTO DI COMITATO

TITOLO I

Denominazione - sede

ART. 1

E' costituito, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 39 e segg. del Codice civile, un comitato non riconosciuto, con lo scopo di promuovere iniziative ed attività di interesse generale volte alla co-progettazione ed alla realizzazione di interventi, in ambito di quartiere, sussidiari all'attività dell'amministrazione, che assume la denominazione

Il comitato ha la sede legale in, Via n° e ha durata fino a.....
Trascorso tale termine, l'assemblea straordinaria degli aderenti potrà, tuttavia, prorogare la durata del Comitato al fine di consentire il raggiungimento delle finalità.
Ogni variazione di indirizzo non prevede modifica statutaria.

TITOLO II

Scopo - Finalità

ART. 2

Il comitato persegue esclusivamente la finalità di concorrere attivamente con l'Amministrazione comunale alla cura dei beni comuni urbani.

Esso intende operare nei seguenti settori

E' fatto divieto al comitato di svolgere attività diverse da quelle elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

PROMEMORIA: OCCORRE INDICARE IN MODO CHIARO E ARTICOLATO L'INSIEME DEL TIPO DI INIZIATIVE CHE SI PORRANNO IN ESSERE AL FINE DI REALIZZARE LO SCOPO.

TITOLO III

Aderenti

ART. 3

Il numero degli aderenti è illimitato.

Possono aderire al comitato tutte le persone fisiche e gli enti che condividono gli scopi dell'organizzazione e si impegnano, in qualsiasi modo ed ognuno per le proprie possibilità e capacità, a realizzarli.

E' esclusa ogni forma di partecipazione temporanea al comitato.

La qualifica di aderente del comitato è intrasmissibile.

ART. 4

Chi intende essere ammesso come aderente dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare le delibere adottate dagli organi del Comitato.

In caso di domande di ammissione presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

L'eventuale rigetto della domanda dovrà essere motivato.

ART. 5

La qualifica di aderente da' diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dal Comitato;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate
- a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

Gli aderenti sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;

Perdita della qualifica di aderente

ART. 6

La qualifica di aderente si perde per recesso, esclusione o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.

Le dimissioni da aderente dovranno essere presentate per iscritto al Presidente.

L'esclusione sarà deliberata dall'Assemblea nei confronti dell'aderente:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e delle deliberazioni adottate dagli organi del Comitato;

b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi del Comitato;

c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, al Comitato.

Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato l'aderente interessato, si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate agli aderenti destinatari mediante lettera.

TITOLO IV

Risorse economiche - Fondo Comune

ART. 7

Il Comitato trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

a) fornitura di materiali da parte di enti locali, istituzioni o enti pubblici;

L'esercizio sociale va dal _____ al _____ di ogni anno.

TITOLO V

Organi del Comitato

ART. 8

Sono organi del Comitato:

- a) l'Assemblea degli aderenti
- b) il Presidente
- c) il Vice Presidente
- d) il Comitato Esecutivo (organo facoltativo)

Assemblee

ART. 9

L'assemblea generale degli aderenti è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione del Comitato riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) emanazione del programma
- b) elezione del Presidente e del Vice presidente e dell'eventuale Comitato Esecutivo
- c) deliberazione in merito all'ammissione e all'esclusione degli aderenti

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento anticipato del Comitato.

ART. 10

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli aderenti.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli aderenti con diritto di voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli aderenti maggiorenni.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni aderente può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un aderente.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei presenti o

rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento del Comitato, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli aderenti.

ART. 11

L'assemblea e' presieduta dal Presidente del Comitato ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario e' fatta dal Presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Presidente e Comitato Esecutivo

ART. 12

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dall'Assemblea fra gli aderenti del Comitato stesso. Al fine di coadiuvare il Presidente nella gestione del Comitato, l'Assemblea potrà eleggere un Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo, laddove e se nominato è composto da uno a tre membri eletti tra gli aderenti, oltreché dal Presidente e dal Vice-Presidente .

Tutte le cariche hanno la durata di un anno.

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale del Comitato.

Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea, coordinare l'attività del Comitato con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione, stipulare gli atti e contratti inerenti all'attività sociale, vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

TITOLO VI

Scioglimento

ART. 13

Lo scioglimento anticipato del Comitato deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aderenti aventi diritto di voto. In caso di scioglimento del Comitato sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non aderenti, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altri enti che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Norma finale

ART. 14

Per quanto non e' espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.